Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 288

DEL 07/02/2011

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Annualità 2008. Rigetto ricorso gerarchico ditta Olianas Alberico (c.f. LNSLRC28T09D443R).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando per l'ammissione ai premi previsti dal PSR 2000-2006 Misura F - "Agroambiente e benessere degli animali" - Azione Fb Miglioramento del benessere degli animali - Annualità 2008;

PREMESSO che nel 2006 la ditta Olianas ha presentato domanda di adesione alla misura in oggetto. Nel 2007 la Ditta ha presentato la domanda di conferma impegno;

PREMESSO che il 23/06/2008 la ditta Olianas Alberico ha inoltrato domanda di conferma alla misura in oggetto;

PREMESSO che, con nota n. 13525 datata 27/09/2010, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento di decadenza totale della domanda ai sensi della L. 241/90. Il provvedimento era motivato dal fatto che in BDN la Ditta non risulta possedere ovicaprini dal 2007 e inoltre non ha presentato domanda di conferma dell'impegno per il 2009. Alla Ditta veniva assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di documenti e/o memorie difensive. La Ditta non ha riscontrato la suddetta nota.

PREMESSO che, con nota n°18677 del 22/11/2010, notificata al la Ditta il 02/12/2010, è stato comunicato il provvedimento di decadenza totale, per le motivazioni di cui al preavviso, con obbligo di restituzione delle somme già erogate;

PREMESSO che il 05/01/2011 il provvedimento di decadenza totale è stato impugnato dalla Ditta. Nel ricorso l'Olianas ha dichiarato di aver presentato domanda fino alla terza annualità e di aver cessato l'attività per gravi motivi di salute. Nel ricorso la Ditta non ha chiarito e/o giustificato l'assenza del bestiame in BDN.

VISTO l'articolo 6 del bando, il quale prevede che gli impegni debbano essere mantenuti per un periodo di 5 anni decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda;

VISTO il paragrafo 7, punto 2 del Bando, il quale prevede che "il recesso anticipato, totale o parziale, è sempre possibile in qualsiasi momento dell'impegno e comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatti salvi i casi di forza maggiore" e che "il beneficiario o i suoi eredi legittimi, che dovessero trovarsi nei casi di forza maggiore, devono notificare le relative prove per iscritto, presso gli Uffici competenti del territorio, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario o i suoi eredi legittimi siano in grado di provvedervi";

CONSIDERATO che il titolare dell'impegno non ha notificato all'Ufficio istruttore l'esistenza di una causa di forza maggiore nei tempi previsti dal Bando;

RITENUTE per quanto sopra non accoglibili le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot.n. 0001201 del 31/01/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso presentato dalla ditta Olianas Alberico (prot. n° 164 del 05/01/2011);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato